



# **COMUNE DI PAESE**

**Provincia di Treviso**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 10 aprile 1992
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 6 novembre 1995

## *INDICE*

<b>CAPO I - FINALITÀ'</b> -----	<b>1</b>
ART. 1 -----	1
ART. 2 -----	1
ART. 3 -----	1
ART. 4 -----	1
ART. 5 -----	1
<b>CAPO II - PROCEDURE</b> -----	<b>2</b>
ART. 6 -----	2
ART. 7 -----	2
ART. 8 -----	2
ART. 9 -----	3
<b>CAPO III - SOGGETTI AMMESSI</b> -----	<b>3</b>
ART. 10-----	3
<b>CAPO IV- CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE</b> -----	<b>3</b>
ART. 11-----	3
ART. 12-----	4
ART. 13-----	4
ART. 14-----	4
ART. 15-----	5
<b>CAPO V - SETTORI D'INTERVENTO</b> -----	<b>5</b>
ART. 16-----	5
<b>CAPO VI - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE</b> -----	<b>6</b>
ART. 17-----	6
ART. 18-----	7
<b>CAPO VII - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO</b> -----	<b>7</b>
ART. 19-----	7
ART. 20-----	7
<b>CAPO VIII - SVILUPPO ECONOMICO</b> -----	<b>7</b>
ART. 21-----	7
ART. 22-----	8
<b>CAPO IX - ATTIVITÀ' CULTURALI ED EDUCATIVE</b> -----	<b>8</b>
ART. 23-----	8
ART. 24-----	9
<b>CAPO X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI</b> -----	<b>9</b>
ART. 25-----	9
<b>CAPO XI - INTERVENTI STRAORDINARI</b> -----	<b>9</b>
ART. 26-----	9
<b>CAPO XII - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA</b> -	<b>10</b>
ART. 27-----	10
ART. 28-----	10
ART. 29-----	10
<b>ALLEGATO A</b> -----	<b>11</b>
<b>ALLEGATO B</b> -----	<b>12</b>
<b>ALLEGATO C</b> -----	<b>13</b>

## **CAPO I - FINALITÀ'**

### **Art. 1**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in attuazione dell'articolo 68, comma 3, dello Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa nell'esercizio delle funzioni proprie ed in particolare di quelle previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto comunale.

2. Le attività e gli interventi proposti da enti pubblici o da soggetti privati, per i quali si chiede il finanziamento od il beneficiò economico, devono essere finalizzati al conseguimento di scopi di utilità sociale.

### **Art. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e di benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 3**

1. La Giunta comunale attua le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 67 dello Statuto comunale, degli enti e delle istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

### **Art. 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Ogni cittadino può prendere visione di tali atti in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### **Art. 5**

1. Il rilasciò di copia del presente regolamento e degli atti di cui al precedente articolo 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni che nello stesso hanno sede. Esso avviene previo pagamento dei soli costi che sono determinati periodicamente della Giunta comunale con propria deliberazione di carattere generale.

## **Capo II - PROCEDURE**

### **Art. 6**

1. La Giunta comunale per ciascun esercizio finanziario stabilisce con propria deliberazione, adottata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, nel corso dell'esercizio finanziario, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 7**

1. Le istanze per la concessione di finanziamenti e di benefici economici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui al successivo articolo 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

### **Art. 8**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 3, dopo aver acquisito, se del caso, il parere della competente commissione comunale di cui all'articolo 31 dello Statuto comunale.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti e ad iniziative inclusi nel piano. La Giunta comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti e di iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta comunale, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **Art. 9**

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile del servizio finanziario e rimette la pratica alla Giunta comunale con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

## **CAPO III - SOGGETTI AMMESSI**

### **Art. 10**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 69 dello Statuto comunale, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici o privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## **CAPO IV- CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Art. 11**

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione dei redditi effettivi propri del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione e l'ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione comunale si riserva la verifica di quanto dichiarato.

## **Art. 12**

1. Per gli enti pubblici o privati e per le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al successivo articolo 16, comma 1, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente o l'associazione ha fruito del contributo, oltre al bilancio di previsione ed al programma di attività per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici o privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e, ove esiste, dal presidente del collegio sindacale.

## **Art. 13**

1. Per gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione dev'essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiare, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od attività.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta su presentazione di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto non retribuito dei componenti dell'ente organizzatore o dell'associazione organizzatrice e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

## **Art. 14**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative od alla realizzazione di progetti ai quali ha accordato contributi

finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici o privati e delle associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

### **Art. 15**

1. Gli enti pubblici o privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare, dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annunciò e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, di iniziative o di progetti da parte del Comune dev'essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta l'obbligo da parte del Comune di corrispondere benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere eventualmente richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune dev'essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **CAPO V - SETTORI D'INTERVENTO**

### **Art. 16**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e di benefici economici ad enti pubblici, ad associazioni ed a soggetti privati, nei limiti delle risorse disponibili, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Sviluppo economico;
- d) Attività culturali ed educative;
- e) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto concerne agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 32, comma 2, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

## CAPO VI - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

### Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, al sostegno ed alla tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- f) alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze;
- g) al reinserimento degli ex detenuti;
- h) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, alla valorizzazione ed allo sviluppo delle altre istituzioni pubbliche o private che, senza fine di lucro, operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma 1;
- b) alla valorizzazione ed allo sviluppo delle forme organizzative di volontariato che concretamente operino per realizzare gli interventi di assistenza e sicurezza sociale;
- c) ad interventi diretti dell'Amministrazione volti a prevenire situazioni di disagio e rischio sociale, mediante una pluralità di strumenti, fra cui:
  - l'erogazione di contributi economici;
  - l'assunzione dell'impegno al pagamento della retta di ricovero;
  - la fornitura di generi alimentari e altri beni di consumo;
  - la copertura del costo della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria;

3. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di dettaglio per l'attribuzione dei benefici economici di natura assistenziale, sono stabilite dalla Giunta comunale, di norma annualmente, sentita la Commissione comunale per le problematiche sociali se costituita ed operativa, in relazione alle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) soggetti beneficiari: cittadini residenti e aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Paese;
- b) reddito familiare rapportato al "minimo vitale", parametro monetario calcolato con riferimento all'importo della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti, variabile in relazione al numero dei componenti la famiglia e all'ammontare delle spese per l'alloggio;
- c) verifica del patrimonio dell'assistito e della possibilità di intervento da parte dei soggetti obbligati agli alimenti, se presenti;
- d) possibilità di deroga dai parametri stabiliti, in relazione alla fattispecie concreta, valutata caso per caso dalla Giunta Comunale, tenuto conto in particolare dell'urgenza dell'intervento e della presenza nel nucleo familiare di soggetti a rischio quali minori, anziani, portatori di handicap, infermi;
- e) semplificazione delle procedure e della documentazione potendosi desumere la situazione concreta prospettata, dalla relazione obbligatoria del personale tecnico del servizio sociale;
- f) tutela della riservatezza delle persone assistite.

### **Art. 18**

1. Nel bilancio di previsione il Consiglio comunale determina le risorse destinabili all'assistenza ed alla sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi specifici capitoli od articoli, per gli scopi individuati nel precedente articolo 17, comma 1.

2. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta comunale a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

## **CAPO VII - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

### **Art. 19**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai precedenti commi sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, III e IV.

### **Art. 20**

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al precedente articolo 19, comma 3, è regolata da apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale, stipulata con il soggetto che utilizza le predette strutture. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e la conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta; copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## **CAPO VIII - SVILUPPO ECONOMICO**

### **Art. 21**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, organizzate sia sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicità dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, finalizzate all'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi a sostegno della salvaguardia dei posti di lavoro presso aziende in difficoltà dei settori economici;
- f) a contributi annuali a favore delle associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma 1 avviene con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

## **Art. 22**

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) del precedente articolo 21, comma 1, si osservano le norme di cui ai precedenti articoli 12 e 14.

## **CAPO IX - ATTIVITÀ' CULTURALI ED EDUCATIVE**

### **Art. 23**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici o privati, associazioni e comitati, sono indirizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, dei musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

- e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### **Art. 24**

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata, e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. La concessione di contributi è effettuata con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, III e IV.

### **CAPO X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

#### **Art. 25**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) a sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, III e IV.

### **CAPO XI - INTERVENTI STRAORDINARI**

#### **Art. 26**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3. Per le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi, le norme previste dai precedenti capi II, III e IV.

## **CAPO XII - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

### **Art. 27**

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al comma 1 nel precedente esercizio.

3. L'albo ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

### **Art. 28**

1. L'albo è suddiviso nei seguenti settori d'intervento:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, data di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge o norma regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge o norma regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

### **Art. 29**

1. L'albo è redatto ed annualmente aggiornato dal responsabile del servizio di ragioneria in base alle risultanze contabili.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua pubblicazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurarne la possibilità di accesso e la più ampia pubblicità.

**Allegato A**

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
(Persona Fisica)**

**Al Comune di** \_\_\_\_\_

  I   sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. contributo è richiesto a favore di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1);
2. il contributo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (2);
3. la spesa prevista per l'intervento ascende a £. \_\_\_\_\_;
4. il contributo richiesto al Comune ascende a £. \_\_\_\_\_;

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

## Allegato B

### ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_I\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_ (1)  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) \_\_\_\_\_  
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199\_\_\_\_, nel settore \_\_\_\_\_ (3)  
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) \_\_\_\_\_

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) \_\_\_\_\_ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_\_\_ dell'importo di £. \_\_\_\_\_.

Allega alla presente:

#### **1° anno di concessione:**

(successivo all'entrata in vigore al Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

#### **Per gli anni successivi:**

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuate dall'art. 10 del Regolamento comunale.

## Allegato C

### ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_I\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_ (1)  
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, della seguente manifestazione/iniziativa:

\_\_\_\_\_ (2)  
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del  
Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) \_\_\_\_\_  
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_\_\_ dell'importo di £. \_\_\_\_\_ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) \_\_\_\_\_ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa

(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.